

gamento degli stipendi od assegnamenti d'aspettativa di qualunque natura iscritti nel presente bilancio, e non potrà essere ripreso se non in forza d'un decreto reale emanato sulla presentazione dei titoli comprovanti i servizi del titolare.

La parola è al signor relatore.

FALQUI-PES, relatore. Anche questa categoria contiene diverse classi d'impiegati.

Vi sono di quelli fuori pianta, ma che prestano servizio in uffici cui sono specialmente addetti per lavorare, ed a questa classe appartengono tutti quelli che sono iscritti dal n° 1 al n° 15, tra i quali però è a notare che per alcuni si computa la somma di cui godono come stipendio, e per altri come trattenimento ed assegnamento.

Sono tra essi li mastri uditori oltre numero che appartenevano alla Camera dei conti, e che erano addetti a quel servizio prima della riduzione operatasi del numero dei medesimi colla legge 29 ottobre 1847 e dopo il richiamo dei tre che esistevano nella Sardegna in dipendenza della legge medesima, che rimandò l'esame della contabilità ai Consigli d'intendenza, ed in grado ultimo di giurisdizione alla Camera.

Un'altra classe vi è d'impiegati ritirati dal servizio, che non ne prestano per il momento alcuno, e godono intanto d'un assegnamento.

Sonovi altri costituiti in aspettativa perchè rimasti senz'impiego per soppressione dei rispettivi uffici, come oltre i mastri uditori, i referendari, e vari impiegati dell'ordine giudiziario.

La vostra Commissione non ha avuto coraggio di appor- tare alcuna variazione di cifre in questa categoria, e molto meno d'eliminarla. Essa è persuasa che il sistema delle aspettative non può farsi cessare.

Nel riordinamento generale degli uffici e delle aziende, se semplificando l'amministrazione si diminuisce il personale, se, come è accaduto in Sardegna, sopprimendo l'autorità viceregia si è abolita la segreteria di Stato, dove con uno stragrande numero d'impiegati, colla riforma delle intendenze e dell'ufficio del controllo in Sardegna sono rimasti senz'impiego tanti individui, che vi erano addetti, non bisogna sicuramente mettere in piazza tanta gente che con zelo ed attività da lungo tempo serviva lo Stato, ed è ben giusto che abbiano un assegno finchè siano altrimenti provvisti.

Non ha potuto però la Commissione vedere con indifferenza aspettative protratte per 8, 10, 15 e più anni, e quindi colle proposte degli articoli 7, 8, 9 e 10 ha avvisato a mettere in avvertenza il Ministero perchè nello spazio di sei mesi abbia campo di combinare anche in proposito una legge, che meglio regoli la materia nei casi relativi, ed ha creduto conveniente di tracciargliene il modo negli articoli precedenti onde far sì che nel provvedere al bisogno degli individui si provveda con imparzialità e con norme uniformi, senza lasciar luogo ad arbitrii.

Anche su questa categoria però permettetemi, o signori, che, come deputato della Sardegna, io richiami la vostra attenzione in favore degli iscritti al n° 74.

Debbo perciò premettere che prima della legge del 3 ottobre 1848 che riordinò il nostro magistrato della Sardegna presso il tribunale della reale udienza, oggi magistrato d'appello, vi erano un segretario e vari notai civili, tra i quali per torno si ripartivano le cause occorrenti nel magistrato medesimo. Eglino ne percepivano i diritti portati dalla tariffa vigente, ed una porzione ne rilasciavano al segretario.

Contavano questi chi 20, chi 30 e chi 40 anni di servizio, ed il loro ufficio somministrava ai medesimi il bisognevole per

vivere con decenza. Venuta la nuova legge, questi si sono trovati con un vuoto per loro terribile.

Si è trattato di compensarli; ma qual sorta di compenso hanno eglino avuto!

Nel bilancio compariscono in numero di sette, e da notizie recentemente pervenute uno di essi è deceduto. Rimarrebbero quindi sei, per i quali il compenso si è calcolato a lire 500 per cadauno.

Io lascio alla considerazione della Camera se sia questo un compenso equo per persone che hanno logorato la loro salute nel servizio del pubblico, che sono in avanzata età, e che hanno in conseguenza maggiori bisogni, e che contano un servizio di anni 40 ciascuno.

Credo che senz'altro aggiungere basteriano queste parole per interessare la Camera a loro favore, e per fare calda raccomandazione al Ministero affinchè i loro assegnamenti siano almeno portati a lire 1500.

MALASPINA. Proporrei un'aggiunta a quest'articolo 7°; vorrei che dopo le parole: « non potrà essere ripreso se non in forza d'un decreto reale, » si aggiungessero queste altre: « da emanare senza pagamento di diritto. »

Mi pare che quest'aggiunta sia appoggiata da una gran ragione di equità.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 7° quale fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Malaspina.

(La Camera approva.)

BOTTA. Io prego l'onorevole nostro presidente a voler avvertire i membri della Camera a far sì che la votazione segua spontanea, uniforme, eguale, istantanea.

Occorre diverse volte di vedere nel tempo necessario all'ufficio della Presidenza a numerare i voti, un continuo alzarsi e sedere dei deputati.

Io non pretendo certamente che noi dobbiamo essere come i militari che obbediscono ad un cenno quando fanno gli esercizi, ma vorrei che l'alzata succedesse almeno pronta e unita abbastanza che da noi che votiamo e dal pubblico che ci osserva si veda e giudichi che la votazione è spontanea e coscienziosa. (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. Tutti possono far frutto di questa sua osservazione.

BOTTA. Lo ringrazio. (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'articolo 8° è del tenore seguente :

« L'assegnamento da determinarsi per intanto con tale real decreto che sarà iscritto nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, non potrà eccedere la quota portata dalle leggi e regolamenti in vigore. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 9° è così concepito :

« I titolari di un trattenimento od altro assegno qualunque, non vincolato a servizio attuale, i quali trovansi in tale condizione dappoi anni 10, saranno posti a riposo con quella pensione che possa loro competere, a termini di legge, quando prima dell'epoca anzidetta, non siano riammessi in servizio attivo. »

PESCATORE. Finora la Camera ha deliberato sopra i trattenimenti iscritti nel presente bilancio.

Ora questa limitazione io non la ritrovo più nell'articolo 9°